

COMUNE DI PEDAVENA



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 34 del 02.10.2006

Articolo 1 - Finalità e criteri generali

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è gestito in parte in economia dal Comune di Pedavena ed in parte in appalto a Ditta esterna compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi in vigore. Il Comune individua con proprio provvedimento le direttive per l'organizzazione del Servizio e la determinazione delle tariffe.
2. Il Servizio di Trasporto Scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico da parte dell'utenza.

Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti o domiciliati nel Comune di Pedavena. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi che frequentano la scuola di Pedavena, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e per tragitti all'interno del territorio comunale, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Per le scuole secondarie di secondo grado il Servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea. Il Comune di Pedavena può intervenire a supporto delle zone del territorio non servite da altri servizi pubblici.
3. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti e domiciliati nel Comune di Pedavena.
4. Il Servizio sarà fornito anche agli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia privata purché ciò non comporti disfunzioni negli orari prestabiliti e che dovrà, quindi, uniformarsi alle esigenze del servizio complessivo.

Articolo 3 - Organizzazione

1. Il Comune di Pedavena si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.
2. Il Comune di Pedavena può affidare a terzi eventuali servizi connessi al trasporto scolastico con le modalità stabilite appositamente dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 - Calendario e orari

1. Il Servizio viene svolto di norma dal lunedì al sabato in orario e in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche in accordo con l'Amministrazione comunale. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.
2. Il normale Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, precedentemente comunicati e in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi).
3. In caso di sciopero o assemblee regolarmente comunicate, il servizio potrà non essere garantito se non compatibile con l'organizzazione generale dei trasporti.

Articolo 5 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

1. Il Comune di Pedavena, predispone ogni anno entro il 31 agosto il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento del plesso scolastico, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
3. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola.
4. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
5. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto, di regola, essere previsti percorsi

in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 6 - Modalità organizzative

1. Gli alunni vengono trasportati a partire dalla fermata più vicina all'abitazione fino alla scuola e viceversa.
2. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Art. 7 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini delle scuole dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, quiete, rispetto degli altri).

Articolo 8 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il Piano di cui al precedente articolo 6 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.
2. Il Comune di Pedavena è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus - casa non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; il Comune di Pedavena non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli

avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. Qualora la famiglia di un alunno frequentante le scuole dell'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà a riportare il bambino alla scuola di provenienza, ove attenderà, opportunamente custodito, l'arrivo del genitore o suo delegato.

4. Eventuali richieste di modifica occasionale o permanente della fermata stabilita dovranno essere presentate per iscritto dal responsabile del minore direttamente al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. Il Comune di Pedavena si riserva comunque l'accettazione della richiesta in relazione all'accertamento delle condizioni di sicurezza della fermata richiesta.

Articolo 9 - Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno scolastico successivo.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata, assieme all'attestazione dell'avvenuto pagamento di una cauzione stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale:
 - alla segreteria della scuola, che curerà il successivo immediato inoltro al Comune
 - all'Ufficio Ragioneria del Comune.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
4. Sulla base delle domande presentate, l'Ufficio Tecnico Comunale, predisponde la bozza del Piano di cui al precedente art. 6, comma 1.
5. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 potranno essere accolte soltanto se compatibili con la Bozza del Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.
6. Nel caso di domande presentate da genitori di alunni residenti in zone del territorio comunale non coperte dal Piano di Trasporto Scolastico, ma coperte da altre linee di trasporto pubblico, il Comune può concedere, previo il pagamento della tariffa da parte degli utenti, l'utilizzo di queste linee. Il

Comune si farà carico dell'eventuale differenza di costo tra la tariffa ed il costo dell'abbonamento ad altra linea di trasporto.

7. Le eventuali domande di adesione al servizio presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, come pure quelle relative a periodi di utilizzazione del servizio inferiori a 5 (cinque) mesi, potranno essere accettate se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del Servizio.

Articolo 10 - Accettazione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà l'accettazione da parte dei genitori e degli studenti di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 11 - Comunicazioni Comune di Pedavena - Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune di Pedavena si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune di Pedavena definirà gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano Annuale di Trasporto Scolastico.
3. Il Comune di Pedavena comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
4. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Pedavena, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della cauzione versata.
5. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Pedavena, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 12 - Modalità di fruizione del Servizio

1. L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il

corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Pedavena di concerto con le Istituzioni scolastiche, potrà organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
4. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:
 - Il Comune di Pedavena invierà alla famiglia una prima comunicazione scritta circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse dopo tale comunicazione, ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico; la sospensione avrà luogo a seguito della conferma dell'avvenuta notifica tramite raccomandata A.R. ;
 - qualora tale comportamento scorretto non cessasse potrà essere disposta l'espulsione dell'alunno dal servizio senza rimborso della tariffa versata e senza comunicazione preventiva;
2. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 14 - Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa dovrà essere corrisposta tramite:
 - il versamento di una cauzione al momento dell'iscrizione;
 - il versamento del saldo in un'unica soluzione entro il 30 settembre il cui importo verrà compensato con l'importo della cauzione.
3. La cauzione non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 13.
4. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio relativo all'anno scolastico successivo;
5. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato dall'Ufficio Ragioneria, al momento del pagamento del saldo della tariffa, apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere esibito a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.
6. Coloro che presentassero domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venisse accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa annua stabilita, rapportata al periodo di effettivo utilizzo secondo la seguente formula:
tariffa annua x periodo effettivo utilizzo
mesi durata annua complessiva trasporto

Articolo 15 - Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede la partecipazione gratuita degli alunni alle uscite programmate per la partecipazione ai Giochi della Gioventù.

Articolo 16 - Servizi a pagamento

1. L'Istituto Scolastico potrà richiedere ai genitori il pagamento di una quota aggiuntiva nei casi di uscite didattiche dentro e fuori del territorio comunale il cui importo verrà stabilito di volta in volta dall'Istituto stesso.

Articolo 17 - Modalità di fruizione dei servizi gratuiti e a pagamento

1. Per usufruire dei servizi di cui agli artt. 15 e 16 il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, dovrà far pervenire al Comune di Pedavena, una specifica

richiesta scritta corredata dagli elementi necessari per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.

2. Il Comune di Pedavena provvederà ad esaminare le richieste ed a programmare il servizio nei limiti delle risorse e dei mezzi disponibili.
3. I mezzi saranno disponibili per le uscite di cui agli artt. 15 e 16 al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico.
4. Il Comune di Pedavena si riserva comunque di effettuare il servizio in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.
5. Nei mesi di giugno e luglio lo scuolabus potrà essere utilizzato per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune. Le tariffe per tali servizi saranno comprese nella quota di partecipazione versata dalla famiglia per la partecipazione alle attività stesse.
6. L'Istituto Scolastico sarà tenuto a rimborsare periodicamente al Comune di Pedavena l'utilizzo dello scuolabus per i viaggi extrascolastici di cui all'art. 16 nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 18 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 19 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- i regolamenti comunali;
- le leggi ed i regolamenti regionali;
- le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

ART. 20 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. ed integrazioni., sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché delle scuole interessate perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e a seguito dell'esecutività

verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.